

di consuetudini marittime, detta dei *Costumes de la mar*, che più tardi, notevolmente accresciuta da leggi e da giudicati, andò a costituire il *libro del consolat del mar*, già compiuto nel 1370. Questo testo, che raccoglieva anche materia dal diritto marittimo italiano ed era sistematicamente ordinato in 247 capitoli, trovò pronto e fortunoso accoglimento in Italia, dove non era interamente straniero, e fu tradotto più volte in volgare e divulgato per le stampe (1519, 1539, 1549), fino a diventare il testo del diritto comune marittimo del Mediterraneo.

§ 88. — Bibliografia generale: Gonetta, *Bibliografia statutaria delle corporaz. d'arti e mestieri*, Roma, 1891; Lattes, *Il diritto comm. nella legis'az. statut. delle città italiane*, Milano, 1884; Goldschmidt, *Universalgeschichte d. Handelsrechts*, Stuttgart, 1891; Schaube, op. cit., al § 4 (IV, 1); Pardessus, *Collection des lois maritimes*, 6 vol., Paris, 1828-45; *Statuti marittimi veneziani*, ed. Predelli e Sacerdoti, Venezia, 1903, Gaudenzi, *Statuti delle società del popolo di Bologna*, Roma, 1889-96; Micheli, *Stat. delle corporaz. parmensi*, Parma, 1914; Simeoni, *Gli antichi stat. delle arti veronesi*, Venezia, 1914; Ciccaglione, *Un cap. iat. inedito della tavola di Amalfi*, Napoli, 1898; Monticolo, *Capitolari delle arti veneziane*, Roma, 1900 sgg.; Ashburner, *The Rhodian Sea law*, Oxford, 1909; *Consolato del mare*, ed. Casaregis, Venezia, 1737 (riprodotto a Genova, 1910); Zeno, *Storia del diritto marittimo*, Roma, 1914; Bonolis, *Il diritto marittimo medioevale dell'Adriatico*, Pisa, 1921; Giordano, *Il diritto marittimo siciliano dalle origini al sec. XIV*, in *Arch. stor. it.*, 40-43, 1917-21; Genuardi, *Il libro dei capitoli della corte del consolato del mare di Messina*, Palermo 1924; Id., *Il contratto di commenda all'uso di riviera in Sicilia*, Messina, 1928.

§ 89. — La legislazione provinciale.

Nelle provincie costituite a reggimento monarchico, si svolge una legislazione di valore territoriale, come espressione della autonomia pienamente sovrana da esse conseguita e come manifestazione del bisogno, sempre più vivamente sentito e soddisfatto, della certezza giuridica. Tale legislazione crea un diritto generale del